

STATUTO (testo revisionato)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel comune di Reggio Emilia, la società Cooperativa denominata "CASE POPOLARI MANCASALE E COVIOLO - Società Cooperativa ". La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

ART. 2 DURATA

La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 SCOPO

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, ed a condizioni economiche, qualitative e di garanzia possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi immediati e futuri, oltre al soddisfacimento dei bisogni abitativi di categorie quali studenti, lavoratori temporanei e persone fragili.

È parte integrante dello scopo mutualistico della Cooperativa la sua apertura alla adesione da parte di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici nonché alle persone che intendano comunque cooperare per il soddisfacimento di tali bisogni per idealità e giustizia sociale.

In riferimento ai rapporti mutualistici con i soci la Cooperativa è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con le norme legislative, statutarie e i regolamenti, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei medesimi, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

È espressamente consentita la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La Cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo. Perciò la Cooperativa aderisce alla Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del Consiglio di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4 OGGETTO

La Cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l'assegnazione ai soci in godimento a proprietà indivisa, in locazione e ulteriori forme contrattuali ovvero in

proprietà od altro diritto reale, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della Cooperativa, nonché in via accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.

La Cooperativa opererà in favore dei soci quale Cooperativa di abitanti prioritariamente a proprietà indivisa permanente, accessoriamente a proprietà indivisa temporanea o a proprietà divisa.

La Cooperativa potrà anche operare quale soggetto gestore di immobili destinati alla residenza e non, in convenzione con soggetti terzi.

La Cooperativa potrà assegnare o gestire e concedere in locazione breve residenze per studenti e per lavoratori temporanei, direttamente e/o in convenzione con Enti preposti al diritto allo studio e/o con aziende ed enti pubblici o privati.

Per la costruzione e l'acquisto delle case da assegnare ai soci la Cooperativa si avvarrà, a seconda delle categorie dei soci assegnatari, sia del credito previsto dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, che del credito ordinario ed anche stimolando lo spirito di previdenza dei soci, dell'apposito risparmio dei medesimi. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b. costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione e rigenerazione urbana, sia mediante appalto ad imprese di costruzione, che acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero, sia direttamente che in economia;

c. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

d. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Cooperativa che dei soci;

e. effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

f. concedere ed ottenere finanziamenti, avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Cooperativa o dei soci o di altre cooperative, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;

g. avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti, le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, e, nei limiti del periodo convenzionato, anche per quelle a tempo determinato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della società all'ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;

h. prestare ai soci - direttamente o tramite società partecipate e non - servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa quali ad esempio: prestazioni di natura condominiale, la gestione di parcheggi, centri sportivi, attività ricreative e culturali, centri turistici, laboratori ludici, campi gioco, centri per utenze deboli quali anziani, disabili, famiglie in difficoltà, studenti e simili;

i. ricevere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo articolo 17 e dal regolamento sul prestito sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 11 del D. Lgs. 1/09/93 n° 385 e successive modificazioni e integrazioni;

- j. assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- k. alienare a soci e a terzi le unità immobiliari con destinazione residenziale e non;
- l. consorzarsi anche eventualmente senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse;
- m. quale attività strumentale non prevalente assumere partecipazioni in società cooperative, anche sociali ai sensi dell'art. 11 della L. 381/91 e consorzi di cooperative che svolgano attività di effettiva rilevanza per il conseguimento dell'oggetto sociale, concedendo eventualmente finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- n. aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale;
- o. promuovere e partecipare a studi tecnici, accademici, economici, finanziari, rivolti al progresso dell'edilizia residenziale, all'abitare collaborativo e sostenibile;
- p. promuovere e realizzare ricerche, studi, esperimenti e impianti per lo sfruttamento e l'impiego di energia alternativa, nonché sperimentare e realizzare nuove tecnologie e tipologie di costruzione e di gestione del fabbisogno energetico;
- q. adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art. 5 della Legge n. 59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;
- r. emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
- s. partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies del codice civile;
- t. prestare consulenza e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge.

Possono essere soci le persone fisiche, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della società, che non esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della società.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Gli amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purché non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi della Cooperativa.

ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, titolo di studio, professione, codice fiscale, composizione del nucleo familiare e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della società;
2. l'ammontare della quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
3. la dichiarazione di conoscere e attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Alla domanda d'ammissione deve essere allegata copia della carta d'identità o del passaporto non scaduti e copia del codice fiscale; se cittadino di nazione non facente parte della Comunità Europea, copia del permesso o della carta di soggiorno non scaduti ovvero, se in scadenza, copia della domanda di rinnovo.

Il socio deve autorizzare, ai sensi del D.L. 30.06.03 n. 196 e del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679 e loro modifiche, la Cooperativa all'utilizzo dei suoi dati personali, identificativi e sensibili per tutti gli utilizzi inerenti il suo scopo sociale.

Non possono essere ammessi a socio coloro che siano stati precedentemente esclusi dalla Cooperativa.

L'ordine di iscrizione nel libro soci determina l'anzianità.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati al punto 1) del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla società assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della società.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed ha effetto con la sua annotazione a cura degli amministratori nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento del capitale sociale.

Qualora il nuovo ammesso non esegua, nel termine di 30 (trenta) giorni, il versamento del capitale sociale, la delibera stessa diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa.

ART. 8 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento della quota di capitale sociale sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a pagare puntualmente il canone di godimento dell'alloggio e/o del garage avuto in assegnazione o, se in locazione, il relativo canone e le quote stabilite dal Consiglio di amministrazione per il rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento degli alloggi e per la realizzazione dei servizi comuni;
4. a versare le quote di anticipo sul prezzo dell'area e dell'alloggio che saranno fissate dal Consiglio di amministrazione;
5. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società aventi natura corrispettiva, obbligatoria e continuativa, nonché al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi, con le modalità previste delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio assegnatario non può variare il suo domicilio che deve essere coincidente con la residenza nell'alloggio assegnato; non potrà sublocare tutta o in parte la casa, l'appartamento o le pertinenze

concesse gli in assegnazione o locazione dalla Cooperativa od autorizzarne l'uso a qualsiasi altro titolo, anche nel caso in cui il subaffittuario sia un socio.

Il socio assegnatario non potrà ospitare a tempo indeterminato persone senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione, l'autorizzazione non costituirà comunque titolo per subentri o future assegnazioni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Il socio ha l'obbligo di comunicare alla Cooperativa la variazione del proprio domicilio entro 90 (novanta) giorni, attraverso invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con PEC o sottoscrivendo apposito modulo presso l'ufficio amministrativo della Cooperativa.

ART. 9 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento nel caso di persone giuridiche, enti o associazioni.

ART. 11 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso da socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o con PEC, o con comunicazione consegnata a mano alla Cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto o si renda moroso nei pagamenti dovuti per il godimento dell'alloggio e/o del garage o non adempia puntualmente in tutto o in parte alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4. il socio, senza essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o assoggettato a liquidazione giudiziale;
6. il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, liquidazione giudiziale o qualsiasi altra procedura concorsuale;
7. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi materiali o immateriali alla Cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica;
8. il socio assuma comportamenti ed iniziative pregiudizievoli al conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
9. il socio abbia variato il domicilio senza darne comunicazione alla Cooperativa, ai sensi dell'art. 8 secondo comma dello statuto, rendendosi irreperibile ai fini delle comunicazioni sociali per almeno 2 (due) volte.
10. il socio, in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio, non lo occupi stabilmente in ragione del fatto che residenza e domicilio devono coincidere con l'indirizzo dell'alloggio assegnato, o lo ceda in uso ad altri;
11. il socio produca alla Cooperativa documenti falsi a corredo della domanda di ammissione a socio o altra documentazione allegata alla richiesta di partecipazione al bando per l'assegnazione o il mantenimento dell'attribuzione dell'alloggio o fornisca dichiarazioni mendaci.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, con l'obbligo per il socio assegnatario di rilasciare l'alloggio occupato entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla conseguita definitività della pronuncia del Consiglio di amministrazione.

ART. 13 DELIBERE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ultimo indirizzo comunicato dal socio stesso e risultante dal libro soci.

ART. 14 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1992 e di quanto eventualmente attribuito a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni. I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Sulle somme da liquidare la società ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del socio receduto, escluso o deceduto con relativi interessi e spese.

ART. 15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, la sua quota di capitale sociale versata al momento dell'iscrizione deve essere liquidata agli eredi legittimi così come definiti di seguito, purché ne facciano espressa richiesta al Consiglio di amministrazione entro 3 (tre) mesi dalla morte del socio.

In caso di morte del socio assegnatario hanno diritto di acquisire la qualità di socio e assegnatario, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione e l'assegnazione degli alloggi: il coniuge

superstite, ovvero il coniuge separato, al quale con sentenza del tribunale sia stato destinato l'alloggio del socio defunto, ovvero in sua mancanza, i figli. In mancanza del coniuge e dei figli, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio e agli altri componenti del nucleo familiare purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'ammissione e l'assegnazione degli alloggi.

Tale convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno 2 (due) anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica.

Qualora gli eredi del socio assegnatario non acquisiscano la qualità di socio e assegnatario, conseguiranno il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato dal socio defunto ed eventualmente il diritto a quanto attribuito a titolo di rivalutazione gratuita e a titolo di ristorno nonché il diritto al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Il subentro nell'alloggio assegnato al socio defunto non può avere luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione dalla società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della società, il subentro è subordinato alla preventiva estinzione di tali debiti per capitale, interessi ed eventuali spese.

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 17 PRESTITO SOCIALE

I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.

I prestiti possono essere con restituzione o vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, e deve essere conforme alle disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti, che pongano criteri e limiti di natura patrimoniale.

I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti sono disciplinate da un apposito regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono ad essi demandate dal predetto regolamento; le modifiche al regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Il regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Cooperativa; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal regolamento e dallo specifico contratto che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

Non costituiscono finanziamenti né raccolta di risparmio i depositi vincolati infruttiferi versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 NORME APPLICABILI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c. c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento delle partecipazioni.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 39, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c. c..

ART. 19 EMISSIONE DEI TITOLI – DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c. che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del c.c..

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali e/o amministrativi attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 500 azioni: n. 1 voto
- da 501 a 1000 azioni: n. 2 voti
- da 1001 a 1500 azioni: n. 3 voti
- da 1501 a 2000 azioni: n. 4 voti
- oltre 2000 azioni: n. 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c., fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori dei titoli in oggetto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 28 ss. del presente Statuto.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori, sindaci o liquidatori, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

ART. 20 REMUNERAZIONE – DIRITTI PATRIMONIALI

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge n. 59/1992, eventualmente incrementato nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa potrà essere recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, laddove previsto nel regolamento del socio finanziatore. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori spetta il diritto di recesso *ad nutum*, con obbligo di preavviso di un anno. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

ART. 21 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge n. 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 20, comma 1, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge n. 59/1992.

Con apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 22 STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del codice civile e in conformità all'art. 2526 del codice civile. Gli strumenti finanziari sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci a eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi. Il diritto di opzione in favore dei soci cooperatori può essere escluso dalla medesima delibera di emissione.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 (sessanta) giorni. In caso di mancato gradimento, il Consiglio provvederà a indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato o qualora il medesimo non abbia

indicato un acquirente gradito, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa.

Il fondo costituito a seguito della sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi può essere ridotto in conseguenza di perdite con eventuale diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre voci del patrimonio netto secondo quanto stabilito in sede di emissione fatto salvo il capitale dei soci finanziatori sottoscritto da investitori istituzionali ai sensi dell'art. 111-octies disp. att. c.c. nei confronti dei quali vale il principio del *pari passu*.

In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori per il loro intero valore, a eccezione dei soci finanziatori investitori istituzionali ai sensi dell'art. 111-octies disp. att. c.c..

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai titolari di strumenti finanziari spetta il diritto di recesso *ad nutum*, da esercitarsi per l'intero o parzialmente con obbligo di preavviso di un anno. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23 ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di amministrazione;
3. il Collegio sindacale, se nominato.

ART. 24 ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'avviso dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla G.U. della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) pubblicazione su un quotidiano locale quale tra gli altri la "Gazzetta di Reggio" o "Il Resto del Carlino" edizione di Reggio Emilia" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione, con i soci, tutti o in parte, audio-video o anche solo audio collegati, alle condizioni indicate nel successivo articolo 33.

ART. 25 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del Consiglio di amministrazione e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
2. determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 29 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
3. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
4. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;
5. conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater c.c., secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis c.c., se nominato;
7. approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
8. delibera l'ammontare della quota che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
9. delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
10. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 37 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;
11. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
12. nomina i componenti della Commissione elettorale su proposta del Consiglio di amministrazione come stabilito dal regolamento specifico.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c..

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 26 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del Titolo IV del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 27 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati

ART. 28 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni alla data della assemblea, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota ed al numero delle azioni possedute. Ciascun socio finanziatore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 18 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo 4 (quattro) altri soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il 5% (cinque per cento) degli aventi diritto al voto.

Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa ai sensi dell'art. 6 Legge n. 59 del 1992 ha diritto ad assistere all'assemblea generale della Cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

ART. 29 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza anche di questo, dall'amministratore più anziano d'età o, ove essa lo deliberi, dal socio designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 30 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Essendo l'azione di partecipazione Cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al Consiglio di amministrazione della Cooperativa ovvero al rappresentante comune.

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione Cooperativa sono stabiliti dalla legge.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca del rappresentante comune;
- b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società Cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 19.

Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea degli azionisti di partecipazione Cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente statuto in materia di assemblea della Cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione Cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la Cooperativa;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d) assistere alle assemblee della Cooperativa;
- e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione Cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della Cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione Cooperativa.

L'azionista di partecipazione Cooperativa, decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 31 NOMINA - COMPOSIZIONE – DURATA

Il Consiglio di amministrazione si compone da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) consiglieri. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci finanziatori e ai detentori di strumenti finanziari partecipativi ibridi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per 3 (tre) esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di Amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione alla Cooperativa e l'assemblea ordinaria non vieti tale incarico.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda, l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di 180 (centottanta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Il Consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 32 COMPETENZE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci; devono inoltre documentare la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o precisare le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..

ART. 33 RIUNIONI

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi a mezzo posta elettronica, o posta elettronica certificata oppure consegnata a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano a conoscenza almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle predette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente sempre che il Consiglio di amministrazione sia composto da più di due membri.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) il verbale della riunione è redatto dal segretario, o dal verbalizzante, il quale può essere fisicamente presente presso la sede del Presidente o, partecipare da remoto. Il verbale, una volta approvato, sarà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, con la sola eccezione per il caso in cui il verbalizzante partecipi da remoto, nel qual caso il verbale, una volta approvato, sarà sottoscritto esclusivamente dal verbalizzante.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

ART. 34 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 35 PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente, la cui firma fa piena prova nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

ART. 36 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Collegio sindacale è nominato qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 2543, comma 1, c.c. e in ogni caso qualora vengano emessi strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

Esso si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il presidente del Collegio stesso.

L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori e ai detentori di strumenti finanziari ibridi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

In caso di cessazione di uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente designato dalla medesima categoria di soci.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

ART. 37 COMPETENZA E RIUNIONI

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino un terzo dei soci complessivi.

ART. 38 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta del Collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 39 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è rappresentato da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione Cooperativa ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al Titolo IV del presente statuto diverso da quello di cui al precedente punto b) e c);
- e) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 19, comma 2;
- f) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 42 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge;
- h) dalla riserva straordinaria;
- i) dalla riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente articolo 22, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli SFP.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto ed eventualmente assegnato.

Le riserve, ad eccezione di quelle previste dalle precedenti lettere e) ed i) sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci cooperatori né durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

ART. 40 RISTORNI

Compete al Consiglio di amministrazione di proporre all'assemblea, considerata la situazione economica e finanziaria della Cooperativa, la deliberazione di un eventuale ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

In particolare il ristorno, che non costituisce un diritto soggettivo del socio, può essere ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

L'attribuzione del ristorno, prioritariamente destinata al consolidamento patrimoniale della società, può avvenire con un aumento delle singole partecipazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del c.c., ovvero con l'emissione di strumenti finanziari.

In ogni caso l'entità delle quote da destinare al ristorno tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre fino ad annullarsi quanto quest'ultima appaia più vantaggiosa rispetto alle condizioni di altre offerte confrontabili sul piano economico, di garanzie, di qualità e congrua con quanto stabilito dalle convenzioni stipulate con l'amministrazione comunale, configurandosi, pertanto, la fattispecie del ristorno anticipato.

Il ristorno riconosciuto a ciascuno socio non può superare l'uno per cento dell'importo degli scambi mutualistici, come risultante dai ricavi del conto economico del bilancio, avuti dal socio con la Cooperativa nell'esercizio cui il ristorno si riferisce. L'entità complessiva del ristorno deliberato in ogni singolo esercizio non può comunque mai superare né il residuo risultante dalla attività coi soci né il dieci per cento dell'utile realizzati nell'esercizio cui il ristorno si riferisce.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al successivo art. 42 primo comma lettere a), b) e d).

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni destinate ai soci finanziatori oppure di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni di cui all'art. 22 può prevedere limiti alla distribuibilità dei ristorni.

ART. 41 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Il Consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

ART. 42 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della L. 59/1992, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari diversi dalle azioni nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- e) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della L. 59/1992;
- f) un'eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 40;
- g) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.

Per i nuovi soci operatori e finanziatori e per i sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente articolo 22, le spettanze relative alle voci c), d) ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa fra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

La ripartizione di ristorni ai soci operatori, ai sensi del precedente articolo 40, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e d).

ART. 43 ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE O AZIONI

Il Consiglio di amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies c.c. e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 44 SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori e ai detentori di strumenti finanziari partecipativi ibridi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

ART. 45 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 42, comma 1 lett. e) e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514 c.c., al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori e per i sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi ibridi nei precedenti articoli a loro dedicati.

ART. 46 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo prevista per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 42, comma 1 lett. e), e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 47 DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

In caso di contrasto tra le clausole dello Statuto e quelle dei Regolamenti sociali prevalgono le clausole dello Statuto.